



*Regione Autonoma della Sardegna*  
*Assessorato della Difesa dell'Ambiente*  
*Il Direttore Del Servizio Gestione Rifiuti*  
*e Bonifica dei Siti Inquinati*

*Oggetto* : Autorizzazione ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 alla gestione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali.  
Società ENDESA ITALIA s.r.l. - Roma - CTE Fiume Santo - Sassari.

**VISTO** lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione.

**VISTA** la L.R. 7 gennaio 1977, n.1.

**VISTA** la L.R. 13 novembre 1998, n.31.

**VISTA** l'art.21 comma 7° della L. R. 13 novembre 1998, n.31.

**VISTO** il decreto dell'Assessore Regionale degli Affari Generali n.109/P in data 26.07.2001 con il quale al dirigente Dr.ssa Franca Leuzzi sono conferite le funzioni di Direttore del Servizio Gestione rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati presso la Direzione Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente.

**VISTA** la deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Art.5 del D.P.R. n.915/82 concernente lo smaltimento dei rifiuti.



*Regione Autonoma della Sardegna*

**VISTO** il D. Lgs. 5 febbraio 1977 n.22.

**RICHIAMATO** l'art.19 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n.22.

**RICHIAMATO** l'art.28 del D. Lgs. 5 febbraio 1977, n.22 che assegna all'Amministrazione Regionale la competenza relativa al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali.

**VISTO** il decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2524/96 pubblicato sul BURAS n. 38 in data 09.12.96 in cui sono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia finanziaria per il rilascio dell'Autorizzazione Regionale allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi.

**VISTA** la L.R. 24 aprile 2001, n.6.

**RICHIAMATO** il punto 19 dell'art.6 della L.R. 6/2001.

**VISTA** la L.R. 19 giugno 2001, n.8.

**VISTA** la L.R. 24.01.2002, n.3.

**VISTA** la legge 21 dicembre 2001, n.443.

**RICHIAMATO** il punto 15 dell'art.1 della legge 443/2001.

**VISTA** la Direttiva 09.04.2002 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio riguardante "Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti e recupero di rifiuti speciali.

**VISTA** il D.A.D.A. n.2394 datato 08.10.1998 con il quale è stato approvato ai sensi dell'art.27 del D. Lgs. 22/97 il progetto per la realizzazione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali presentato dalla società ENEL s.p.a. - CTE Fiume Santo - Sassari.

**VISTO** il D.A.D.A. n.39 del 21.01.98, nel quale alla Società ENEL s.p.a. - Centrale Termoelettrica Fiume Santo - Sassari è stata rilasciata l'autorizzazione per la gestione di un deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

**VISTA** la Determinazione n.2134/IV datata 15.09.2000, nella quale sono state volturate alla società Elettrogen s.p.a. - Roma le autorizzazioni già rilasciate con i provvedimenti regionali n.39/98 e 2394/98.

**VISTA** la nota presentata dalla società ENDESA ITALIA s.r.l. - Roma - CTE Fiume Santo in data 12.02.2002 e assunta al protocollo in data 14.02.2002, tendente all'ottenimento dell'adeguamento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali già rilasciata con provvedimento regionale n.39/1998, nei modi e nei termini previsti dall'art.1 comma 15 della legge n.443 del 21.12.2002.



*Regione Autonoma della Sardegna*

**CONSIDERATO** che con atto di fusione redatto dal Dr. Nicola Atlante Notaio in Roma con repertorio n.14772, raccolta n5081 la società Elettrogen s.p.a. è stata fusa per incorporazione nella Endesa Italia s.r.l.

**PRESO ATTO** che la società Endesa Italia s.r.l. – Roma ha comunicato:

- di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma con il n.987373;
- il Responsabile Tecnico dell'attività è l'Ing. Francesco Capriotti;

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare è effettuato per le singole tipologie dei rifiuti nei locali al coperto e in aree esterne come di seguito riportato:

**Area A:** Vasche in c.a. scoperte – Cod. CER 100121;

**Area B:** Vasche in c.a. scoperte — Cod. CER 100104;

**Area C:** Box coperto -- Cod. CER 150202 – 130301;

**Area D:** D1:Capannone– Cod. CER – 100105; D2: carbonile – Cod. CER – 100105;

**CONSIDERATO** che il deposito preliminare per quanto riguarda le ceneri leggere derivanti dalla combustione di O. C. e i gessi è funzionale al raggiungimento del quantitativo utile per l'effettuazione delle operazioni di invio dei rifiuti speciali al recupero e/o smaltimento in un impianto autorizzato in Italia e/o all'estero.

**CONSIDERATO** che per le altre tipologie di rifiuto lo stoccaggio è funzionale al successivo avvio degli stessi in un impianto di smaltimento definitivo.

**CONSIDERATO** che il presente atto lascia impregiudicato l'adozione di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti, anche regionali che dovessero intervenire.

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall'Ufficio Gestione Rifiuti in data 03.02.2003.

**RITENUTO** conseguentemente di poter provvedere alla formalizzazione del relativo provvedimento.

**RITENUTO** pertanto di poter procedere al rinnovo e a l'integrazione del provvedimento autorizzativo n.39 del 21.01.1998.

**RITENUTO** di far salve le eventuali autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza di altri Enti.

**PER QUANTO** di competenza in materia di Gestione Rifiuti.



**DETERMINA**

**ART.1)** La società Endesa Italia s.r.l. – Centrale Termoelettrica Fiume Santo – Sassari, è autorizzata ai sensi dell'art.28 del D. Lgs. 22/97 all'esercizio dell'impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, così come classificati all'allegato A alla direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio datata 09.04.2002. L'autorizzazione è limitata ai rifiuti speciali riportati nell'allegato "1", per un quantitativo massimo di tonn. **116.300** in deposito preliminare nelle aree interne l'insediamento sito in comune di Sassari secondo la planimetria di cui all'allegato "A". I succitati allegati fanno parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

**ART.2)** L'autorizzazione di cui all'art.1 è valida per anni 5 (cinque) ed è vincolata al rispetto dell'art.6 comma 19 della L.R. 24 aprile 2001, n.6 ed al rispetto delle prescrizioni e delle condizioni di seguito riportate:

1. nelle operazioni di stoccaggio mediante deposito preliminare dovranno essere rispettate le norme di sicurezza più cautelative vigenti, comprese quelle concernenti le lavorazioni insalubri;
2. l'impianto di gestione rifiuti deve essere dotato del sistema antincendio;
3. durante le fasi di movimentazione dovranno essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
4. i recipienti se destinati al deposito preliminare dei rifiuti speciali devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;
5. i contenitori adibiti allo stoccaggio provvisorio devono in ogni caso:
  - essere dotati di idonea chiusura per impedire la fuoriuscita dei rifiuti contenuti;
  - accessori e dispositivo atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
  - possedere mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
  - collocati in aree protette dagli agenti atmosferici e comunque pavimentate;
6. allo scopo di rendere noto, durante il deposito preliminare la natura e la pericolosità dei rifiuti, i recipienti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensioni e collocazione;
7. i recipienti che hanno contenuto i rifiuti e non destinati ad essere reimpiegati per gli stessi rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;



*Regione Autonoma della Sardegna*

8. preventiva per ogni partita di rifiuto speciale di opportune analisi chimiche e chimico fisiche, che dovranno essere allegate al registro di carico e scarico. Di ogni partita dovrà essere conservato presso l'impianto per un periodo non inferiore a due anni un campione significativo del rifiuto smaltito;
9. i rifiuti liquidi devono essere contenuti in recipienti a chiusura ermetica aventi elevata resistenza meccanica e chimica in relazione al contenuto, gli stessi devono essere posti su supporti che li mantengano sollevati dal suolo, in modo da evidenziare eventuali perdite e sistemati in maniera da agevolare le operazioni;
10. periodicamente dovrà provvedersi ad ispezioni periodiche dei contenitori per verificarne la tenuta; qualora dovesse riscontrarsi un deterioramento dei contenitori dovrà provvedersi all'immediato trasferimento dei rifiuti contenuti in altro recipiente di adeguate caratteristiche;
11. per i rifiuti nelle aree scoperte dovranno essere adottati tutti i presidi necessari per ovviare ai fenomeni di polverosità attraverso l'utilizzo di aggreganti o provvedendo all'aspersione con acqua dei materiali polverulenti;
12. all'interno dell'impianto di deposito preliminare dovrà essere garantita durante l'orario di lavoro giornaliero la presenza di un addetto al controllo che avrà il compito di provvedere:
  - al ricevimento dei mezzi che conferiscono i rifiuti;
  - alla verifica quali-quantitativa della rispondenza del rifiuto trasportato con quanto indicato sul documento interno di identificazione;
  - all'invio del rifiuto alla zona di destinazione;
  - alla verifica della pulizia della zona dopo la scarica del mezzo;
  - al controllo del lavaggio dei mezzi dopo ogni operazione di scarico;
  - l'accesso all'impianto di deposito preliminare è consentito solo in presenza del personale di sorveglianza;
13. il conferimento dei rifiuti alla rinfusa, all'impianto di deposito preliminare, dovrà avvenire per mezzo di idonei veicoli dotati di cassoni ribaltabili; lo scarico degli stessi, dopo il sollevamento del cassone, avverrà dalla sponda posteriore, tramite dispositivi automatici meccanici di apertura e chiusura; il cassone dovrà essere a perfetta tenuta stagna e completamente chiuso, o telonato con centinatura.
14. i servizi ausiliari dell'impianto, di smaltimento (rete antincendio, illuminazione, rete viaria, etc) dovranno essere tenuti in perfetta efficienza;
15. durante la conduzione dell'impianto di deposito preliminare in area scoperta andranno costantemente allontanate le acque meteoriche ed avviate al sistema di depurazione interno;



*Regione Autonoma della Sardegna*

16. presso la società Endesa Italia s.r.l. – Centrale Termoelettrica Fiume Santo – Sassari, dovrà essere tenuto un registro di carico e scarico dei rifiuti detenuti presso l'impianto di deposito preliminare, con fogli numerati e bollati a termini di legge, sul quale andranno annotati per ogni tipologia di rifiuto speciali pericolosi e non pericolosi, i dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
17. il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Regionale ogni variazione del nominativo del Tecnico Responsabile, delle attrezzature e dei dati amministrativi trasmessi ai fini della presente autorizzazione;
18. la società Endesa Italia s.r.l. – Centrale Termoelettrica Fiume Santo – Sassari, dovrà provvedere a conferire i rifiuti detenuti in via provvisoria, in un impianto autorizzato allo smaltimento e recupero ai sensi della normativa vigente;
19. la società Endesa Italia s.r.l. – Centrale Termoelettrica Fiume Santo – Sassari, è tenuta ogni anno a comunicare agli Enti competenti i dati riferiti ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente così come previsto dalla legge n.70/1994;
20. per quanto altro non esplicitamente previsto fra le prescrizioni su esposte la società autorizzata dovrà osservare il rispetto delle vigenti normative.

**ART.5)** Il soggetto autorizzato è tenuto entro 30 giorni dalla trasmissione del presente provvedimento alla presentazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi del punto 5.3.1 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84.

Tale garanzia che dovrà essere prestata nei modi e nei termini fissati dal decreto dell'Assessore della Difesa Ambiente n.2524/96 pubblicato sul BURAS n. 38 in data 09.12.96 in cui vengono fissati i criteri, le modalità e i parametri per la determinazione della garanzia fidejussoria è determinata nella misura di € 3.513.980,00 #.

Per quanto riguarda il deposito preliminare dei rifiuti speciali pericolosi l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa fino al momento della comunicazione da parte di questo Assessorato di avvenuta accettazione delle garanzie prestate.

**ART.6)** L'Amministrazione Provinciale competente per territorio, in attuazione al disposto dell'art. 20 comma c del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 preposta al controllo dello smaltimento dei rifiuti, provvederà alla verifica del rispetto delle presenti prescrizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Cagliari, li 11 FEB 2003

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
- Dr.ssa Franca LEUZZI -

P.I. M.M./Resp. Sett. R.S.



*Regione Autonoma della Sardegna*

## ALLEGATO 1

### Elenco dei rifiuti

<b>CER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità (T)</b>
<b>100104*</b>	<b>ceneri leggere di olio combustibile e polveri caldaia</b>	<b>9.000</b>
<b>100105</b>	<b>rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi</b>	<b>100.000</b>
<b>100121</b>	<b>fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>	<b>6.000</b>
<b>130301*</b>	<b>oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB</b>	<b>0,500</b>
<b>150202*</b>	<b>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose (PCB)</b>	<b>0,800</b>